

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della sig.ra **Laura La Barba** (C.F. LBRLRA87H62G273H), nata il 22 giugno 1987, a Palermo (PA) e residente in via Empedocle Restivo, n. 4, CAP 90144, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente appello, dagli Avv.ti Prof. Diego Vaiano (C.F.VNADGI67T23F839N; FAX 06.6874870; PEC diegovaiano@ordineavvocatiroma.org), Alvisè Vergerio di Cesana (C.F. VRGLVS67B23H501C; FAX 06.6874870, PEC alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*
- la **Commissione Interministeriale Ripam**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez P.A. – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Interno**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Cultura**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Avvocatura Generale dello Stato**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Laurato Davide**, residente in via Lambro, n. 7, Inverigo (CO), indirizzo PEC davidelaurato@pec.it, candidato collocato alla posizione n. 1247 nella graduatoria rettificata

dei vincitori;

- del Sig. **Capece Pompeo Rocco**, residente in Contrada Passariello, n. 14, Satriano di Lucania (PZ), indirizzo PEC: nicocape@pec.it, candidato collocato tra le posizioni nn. 10236 e 10725, quale idoneo non vincitore nella graduatoria;
- della Sig.ra **Bultrini Simona**, residente in Via Martignano, n. 6, Roma, indirizzo PEC simona_bultrini@pec.it, candidata collocata alla posizione n. 3923 nella graduatoria finale;
- della Sig.ra **Corona Gabriella**, residente in Via Santa Lucia, n. 35, Maracalagonis (CA), 09069, indirizzo PEC gabriella_corona@pec.it, candidata collocata alla posizione n. 2111 nella graduatoria finale;
- del Sig. **Rotunno Paolo**, residente in Via G. Rossini, n.10, Barletta (Barletta-Andria-Trani), 76121, candidato collocato alla posizione n.3834 della graduatoria finale;
- del Sig.ra **Pecci Barbara**, residente in Via Giacomo Bresadola, n.26, Roma (RM), 00171, candidata collocata alla posizione n. 2072 della graduatoria finale;

PER LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIVA,

della sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV *Ter*, 27 dicembre 2023, n. 19747, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso iscritto *sub* r.g. n. 6887/2023 (**doc. A**).

FATTO

1. – Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 104 del 31 dicembre 2021, la Commissione RIPAM ha indetto il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato*” (**doc. 9**).

L’Amministrazione, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali: *(i)* una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso e *(ii)* la fase di valutazione dei titoli.

2. – Relativamente alla prova scritta, la stessa è consistita nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto l'ottenimento di una votazione minima pari a **ventuno/trentesimi** (cfr. art. 6 del bando *sub* doc. 9).

Con specifico riguardo ai punti, la *lex specialis* ha previsto che a ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: “risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.”

3. – Per quanto concerne, poi, la valutazione dei titoli di studio, l'art. 7, comma 3, della *lex specialis* ha previsto che “ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”.

4. – L'odierna appellante è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta del concorso e, una volta pubblicati i relativi esiti nell'area personale messa a disposizione dei partecipanti, la stessa ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **24 (doc. 7)**.

Il suddetto punteggio, come si chiarirà diffusamente più avanti, è risultato inferiore rispetto a quello legittimamente spettante all'appellante a causa dalla presenza all'interno del questionario somministrato alla stessa di una domanda palesemente erronea, ossia il **quesito n. 23**.

5. - Al fine di verificare la regolarità dell'operato amministrativo, anche in vista della tutela giurisdizionale dei propri interessi legittimi, l'appellante ha avanzato, in data 11 luglio 2022, un'istanza all'Amministrazione a mezzo PEC, segnalando l'erroneità del suddetto quesito n. 23 e chiedendo, conseguentemente, l'assegnazione del punteggio pieno per la domanda contestata (**doc. 8**).

Tale istanza è rimasta, tuttavia, priva di riscontro.

6. – Il 24 febbraio 2023 è stata pubblicata sul sito dell'Amministrazione sia la graduatoria dei candidati vincitori del concorso in questione (la quale reca l'indicazione del nome e cognome

dei candidati) sia quella degli idonei che, a differenza della prima, non indica il nominativo dei candidati, ma unicamente il codice ID identificativo della domanda di partecipazione e il punteggio dagli stessi conseguito. Quest'ultima, come si dirà, costituisce una circostanza molto importante ai fini del decidere (**docc. 3 e 4**).

Tornando ai fatti di causa, dall'esame della graduatoria l'appellante ha appurato di aver conseguito **25,75 punti complessivi**, ripartiti in **24 punti per la prova scritta** e in **1,75 punti per i titoli in suo possesso**, e di essersi collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 6099 della graduatoria.

La collocazione dell'appellante in graduatoria è dipesa, oltre che dalla presenza del citato quesito errato all'interno del suo questionario, anche dalla ingiusta mancata attribuzione di almeno 1 punto ulteriore per il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso e dalla stessa dichiarato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in questione.

Nello specifico, come si dirà ampiamente nel proseguo, in virtù del richiamato art. 7, comma 3, del bando l'Amministrazione ha deciso di assegnare solo 1 punto per il diploma di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, equiparandolo (erroneamente) al diploma di laurea triennale.

7. – Ritenendo illegittimo il punteggio conseguito tanto per i titoli dichiarati quanto per la prova scritta sostenuta, **in data 28 marzo 2023** l'appellante ha inoltrato all'Amministrazione **un'istanza di accesso agli atti** al fine di ottenere l'ostensione dei verbali relativi alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova scritta, nonché le generalità dei soggetti controinteressati (**doc. 11**).

8. – Il successivo 19 aprile 2023 l'Amministrazione – ancora silente rispetto alla succitata istanza di accesso – ha peraltro rettificato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria degli idonei del concorso in contestazione e, all'esito di tale operazione, l'appellante si è ritrovata alla posizione **n. 6202** (**doc. 1 e 2**).

Di conseguenza, la dott.ssa La Barba ha immediatamente (il 20 aprile 2023) inoltrato all'Amministrazione una seconda istanza di accesso agli atti al fine di ottenere, in considerazione della rettifica della graduatoria e dello slittamento delle posizioni che ne è

derivato, le generalità dei soggetti controinteressati, evidenziando, ancora una volta, l'essenzialità di tale dato ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale (**doc. 12**).

9. – A fronte dell'imminente scadenza del termine per impugnare la graduatoria in contestazione (26 aprile 2023) e del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione ad entrambe le istanze di accesso agli atti, l'appellante, in data 24 aprile 2023, ha presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio onde ottenere l'annullamento della graduatoria stessa e la rettifica in aumento del punteggio conseguito.

Trovandosi nell'assoluta impossibilità di conoscere i nominativi dei controinteressati in difetto del riscontro alle istanze di accesso agli atti a tal fine presentate, l'appellante, in via meramente cautelativa, ha notificato la predetta impugnazione nei confronti del candidato collocato alla posizione n. 1247 nella graduatoria rettificata dei vincitori e dell'unico candidato della graduatoria degli idonei (che – si ribadisce – indica il nominativo dei candidati, ma unicamente il codice ID della domanda) di cui l'appellante era riuscita a recuperare le generalità.

In connessione col ricorso è stata, inoltre, avanzata apposita istanza di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.*, proprio per l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per l'appellante di provvedere autonomamente alla notifica del ricorso ai soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi.

10. – Solamente il 26 maggio 2023 (e, quindi, dopo ben 30 giorni dalla scadenza del termine per impugnare la graduatoria e 59 giorni dalla presentazione della prima istanza di accesso agli atti) l'Amministrazione ha reso noti i nominativi dei controinteressati, sicché il successivo 14 giugno 2023 l'appellante ha spontaneamente notificato il ricorso nei confronti dei soggetti indicati dall'Amministrazione.

11. – Con ordinanza del 26 luglio 2023, n. 5588, il TAR Lazio ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, incombente a cui l'appellante ha dato tempestivamente seguito.

12. – Ciononostante, con l'impugnata sentenza del 27 dicembre 2023, n. 19747, il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso *“in ragione dell'omessa notifica ad almeno un controinteressato “effettivo”, come prescritto a pena di decadenza dall'art. 41, comma 2 c.p.a.”*.

La pronuncia così resa è, tuttavia, erronea e meritevole di riforma alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. – Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.

Con la sentenza impugnata i giudici di primo grado hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'odierna parte appellante per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato "effettivo", in asserita violazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, c.p.a.

Segnatamente, il TAR ha, innanzitutto, affermato che:

(i) la notifica effettuata in sede di proposizione del ricorso sarebbe stata rivolta nei confronti di soggetti non qualificabili come effettivi controinteressati, trattandosi rispettivamente di un soggetto incluso nella graduatoria dei vincitori e di uno collocato nella graduatoria degli idonei in posizione deteriore rispetto a quella dell'appellante;

(ii) non rileverebbero né la notifica eseguita spontaneamente dalla parte appellante dopo che l'Amministrazione ha comunicato (in ritardo) i nominativi dei controinteressati effettivi, in quanto avvenuta oltre il termine decadenziale per l'impugnazione della graduatoria, né l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, pur autorizzata e tempestivamente eseguita, giacché inidonea a sanare l'omessa notifica ad almeno un controinteressato al momento della proposizione del ricorso.

Sempre ad avviso del TAR, inoltre, non sussisterebbero nella fattispecie nemmeno i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile derivante da gravi impedimenti di fatto ex art. 37 c.p.a., ravvisabili nell'oscuramento delle generalità dei candidati nelle graduatorie degli idonei pubblicate dall'Amministrazione.

A dire del Collegio, infatti, l'istanza di accesso avanzata da parte appellante al fine di conoscere le generalità e gli indirizzi di residenza dei controinteressati, essendo "datata 20 aprile 2023 (a fronte di un ricorso notificato in data 24 aprile 2023 e del termine per impugnare la prima graduatoria in scadenza il 26 aprile 2023)", non avrebbe messo l'Amministrazione "nella condizione di evadere

l'istanza di accesso agli atti in tempi ragionevoli, che consentano comunque di rispettare il termine decadenziale per l'impugnazione della graduatoria concorsuale".

Il ragionamento condotto dal TAR è affetto da un palese errore fattuale di fondo, che vizia l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata.

I giudici di primo grado, invero, hanno del tutto omissso di considerare che, come anticipato in narrativa e come si può agevolmente evincere dalla documentazione in atti, **l'appellante ha inoltrato all'Amministrazione una prima istanza di accesso agli atti al fine di ottenere le generalità dei controinteressati il 28 marzo 2023 (doc. 11).**

L'istanza di accesso del 20 aprile 2023 (doc. 12), richiamata nella sentenza impugnata, invece, è la seconda istanza che l'appellante ha inoltrato all'Amministrazione in seguito alla rettifica della graduatoria avvenuta appena un giorno prima, ossia il 19 aprile 2023.

Stando così le cose è del tutto evidente che, al contrario di quanto affermato dal TAR, l'Amministrazione disponeva di un tempo più che "ragionevole" per evadere l'istanza di accesso (risalente, si ripete, al 28 marzo 2023) entro il termine per impugnare la graduatoria, coincidente con il successivo 26 aprile.

D'altro canto, anche volendo avere riguardo alla seconda istanza di accesso agli atti, essa è stata avanzata il giorno immediatamente successivo alla pubblicazione della graduatoria rettificata, non potendo dunque essere più tempestiva di così.

Di conseguenza, **la condotta di parte appellante è stata pienamente rispettosa del principio di ordinaria diligenza, avendo essa effettuato ogni attività necessaria e possibile per acquisire tempestivamente le generalità e gli indirizzi dei controinteressati.**

Posto, quindi, che l'appellante era impossibilitata a notificare il ricorso introduttivo del giudizio ai controinteressati entro il relativo termine (riportando la graduatoria degli idonei unicamente l'indicazione del codice ID identificativo della domanda di partecipazione e il punteggio conseguito) e che la stessa si è attivata tempestivamente per acquisirne le generalità e i relativi indirizzi di residenza, **non è corretto né conforme ai principi di effettività della tutela e del giusto processo che da tale mancata notifica venga fatta conseguire la decadenza della stessa dall'azione ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a..**

Il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in effetti, riscontrare la sussistenza del sopradescritto

impedimento di fatto, tenere conto della diligenza dimostrata dalla parte appellante e, quindi, concedere alla stessa la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a..

Di qui, l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità del ricorso di primo grado già sotto questo primo profilo.

La sentenza impugnata non risulta poi condivisibile anche per un'ulteriore ragione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, nel processo amministrativo *“la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria”* (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 3475).

Ebbene, nel caso di specie manca del tutto il requisito formale, in quanto, come già evidenziato, **la graduatoria degli idonei di interesse dell'appellante non contiene le generalità dei candidati ivi inclusi**, ma unicamente l'indicazione del codice ID identificativo della domanda di partecipazione al concorso e il punteggio conseguito.

Ne deriva, pertanto, che il processo di identificazione dei soggetti che rivestono la qualifica di controinteressati si è concluso solamente nel momento in cui l'Amministrazione, in riscontro alle istanze di accesso agli atti presentate dall'appellante, ha fornito i nominativi e gli indirizzi di residenza di tali candidati, essendo esclusivamente in tale momento che si è realizzata la *“simultanea sussistenza”* dell'elemento formale e dell'elemento sostanziale necessari per rivestire la qualifica di controinteressato.

Di qui, l'erroneità della sentenza impugnata anche sotto tale profilo.

Si chiede, pertanto, che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, voglia accertare e dichiarare l'integrità del contraddittorio sia alla luce di quanto sopra esposto sia per il fatto che, in ottemperanza dell'ordinanza del TAR n. 5588 del 26 luglio 2023, l'appellante ha comunque notificato il ricorso introduttivo del giudizio per pubblici proclami.

* * * *

Il TAR Lazio, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica dello stesso ad

almeno un controinteressato, non ha esaminato nel merito le censure fatte valere dall'odierna parte appellante nei confronti dei provvedimenti impugnati. Di conseguenza, è necessario devolvere integralmente le stesse all'esame di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato.

2. – Erroneità della formulazione del quesito n. 23 del questionario della prova scritta di parte appellante e della conseguente attribuzione del punteggio; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile risposta corretta tra le opzioni fornite.**

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce, invero, uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico.**

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Ne deriva, quindi, che non può considerarsi legittimo lo scenario nel quale le risposte considerate corrette sono, in realtà, semplicemente quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, così come l'ipotesi in cui il questionario sottoposto in sede concorsuale sia affetto da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, atteso che in tali casi la selezione sarebbe inevitabilmente falsata. Il che, tuttavia, è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Dopo la pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori, infatti, parte appellante

ha appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

Si fa riferimento **alla domanda n. 23**, la quale risulta così formulata:

“What’s a synonym of the adjective “honest”?

a) truthfull; b) memorable; c) proper” (cfr. **doc. 7**).

Secondo l’amministrazione la risposta corretta è la A). L’appellante, invece, ha selezionato l’opzione di risposta C), a causa della formulazione errata e fuorviante del quesito.

Ebbene, nel caso di specie, emerge *ictu oculi* l’erroneità della risposta indicata come corretta dall’Amministrazione, atteso che, **notoriamente, il vocabolo “truthfull” non esiste nella lingua inglese, essendo la forma corretta “truthful”** (con una sola “l”), con l’ovvia conseguenza per cui l’appellante **non avrebbe mai potuto selezionare la risposta A) (considerata corretta dall’Amministrazione)**, poiché inequivocabilmente errata.

Tale errore, del resto, è stato già riconosciuto dallo stesso TAR Lazio con la sentenza del 14 novembre 2022, n. 14940, ove si afferma che *“la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che “Truthful” si scrive con una sola “l”. Il medesimo termine con due “l”, invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese”*, aggiungendo poi che *“secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta” (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756)”*.

Sulla base di tali premesse, si è correttamente ordinato all’Amministrazione di *“provvedere sulla posizione della ricorrente, per evitare che quest’ultima possa essere pregiudicata dall’agire illegittimo dell’Amministrazione; e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell’alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito in contestazione e di conseguenza rimodulare il punteggio o attribuire il punteggio invocato dalla ricorrente come se anche la risposta da quest’ultima fornita fosse corretta).”* (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

È chiaro, pertanto, l’illegittimo operato dell’Amministrazione nel caso di specie, atteso che la presenza del quesito censurato ha comportato per l’odierna parte appellante l’attribuzione di

un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente collocazione deteriore nella graduatoria finale di merito rettificata.

Al fine di ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende, quindi, necessario assegnare a parte appellante il punteggio pieno per il quesito contestato, pari a 1 punto (+0,75 punti per la risposta corretta, con l'aggiunta di 0.25 punti decurtati per la penalità), e procedere, dunque, al ricalcolo del punteggio finale conseguito alla prova scritta (da 24 a 25), non essendo stata essa posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

3. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 3 della lex specialis; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Come anticipato in fatto, l'appellante, oltre che per l'erroneità del quesito di cui al motivo che precede, ha subito un'ingiusta collocazione nella graduatoria di merito del concorso *de quo* anche per un'ulteriore ragione.

Si fa riferimento, nello specifico, al fatto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del bando, parte appellante si è vista assegnare solo 1 punto per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza al pari di tutti coloro che hanno, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, **pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi.**

L'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "*valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*", infatti, ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- "1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione"

Dalla piana lettura della norma in questione, si trae quindi che la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione di **1 punto** a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea, considerando, quindi, (erroneamente) la laurea a ciclo unico in giurisprudenza come titolo equipollente alla laurea triennale.

3.1 – Prima di censurare nel merito la scelta compiuta dall'Amministrazione, è necessario soffermarsi brevemente sulla ricevibilità della doglianza in questione, nonostante la mancata impugnazione immediata del bando di concorso.

La norma del bando sopracitata è relativa alla fase di valutazione dei titoli alla quale accedono soltanto i candidati che hanno superato la prova selettiva scritta.

Alla luce di ciò e del fatto che non si tratta di una disposizione inerente ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, la lesione della sfera giuridica dell'appellante si è concretizzata soltanto dopo il positivo superamento della prova scritta e, nello specifico, all'esito della pubblicazione della graduatoria. È solo all'esito di tale pubblicazione, infatti, che l'appellante ha compreso la portata lesiva della clausola del bando censurata ed è venuta a conoscenza delle determinazioni assunte dalla commissione in merito alla valutazione dei titoli in suo possesso.

Stando così le cose, *"l'immediata impugnazione del bando, prima dunque dell'esperimento della prova scritta, sarebbe caduta sotto la "scure" dell'inammissibilità per difetto di interesse"* (cfr. TAR Lazio, Sez. IV *ter*, 22 dicembre 2023, n. 19550).

In tal senso, del resto, si è espresso anche codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, il quale, nell'ambito di un giudizio relativo al medesimo concorso, ha affermato che *"le clausole del bando censurate non presentano natura escludente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4); ed infatti, ad un primo esame sommario, tipico di questa fase cognitoria, si ritiene che l'onere di impugnare le clausole del bando del concorso, entro il termine decadenziale di legge, vale per quelle che, definendo i requisiti soggettivi di partecipazione, impediscono sin da subito la partecipazione; non sussiste invece*

detto onere ove la clausola, come nel caso in specie, comporti una valutazione dei titoli per la quale l'interesse sorge al momento dell'approvazione della relativa graduatoria" (Cons. Stato, sez. IV, ord. 20 novembre 2023, n. 4678).

3.2 – Chiarito quanto sopra, occorre evidenziare che la decisione dell'Amministrazione di attribuire solamente 1 punto a chi è in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico (della durata complessiva di 5 anni) risulta illegittima non solo in quanto sminuisce fortemente, in assenza di alcun criterio meritocratico, un percorso di studi, quale quello relativo al corso di laurea in Giurisprudenza che deve poter essere differenziato rispetto ai percorsi di laurea triennale, ma anche perché si pone in contrasto con quanto stabilito dalla disciplina statale dei diplomi universitari (d.m. del 3 novembre 1999, n. 509, e d.m. del 22 ottobre 2004, n. 270), la quale contempla i vari titoli universitari secondo il seguente ordine crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Il possesso della **Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza**, infatti, essendo di durata quinquennale e idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione, doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo come titolo superiore e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

Alla luce di ciò, l'appellante avrebbe avuto diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1,75 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo **pari a 2.75 punti, così calcolati:**

-0.75 per il titolo *post-lauream* (abilitazione forense);

-2 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico.

Nel caso di specie, invece, le cose sono andate nel senso opposto, avendo l'Amministrazione **arbitrariamente deciso di equiparare i due percorsi di laurea (della durata, rispettivamente, di 3 anni e 5 anni)**, con l'attribuzione del medesimo punteggio, in spregio a quanto previsto dalla normativa nazionale e, successivamente, specificato e chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia.

Sul punto, invero, il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi su una questione

identica alla presente (medesimo concorso), ha chiarito che “dall’esame della normativa su richiamata, dunque, si evince la maggiore valenza del diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello del ricorrente, rispetto alla laurea triennale”, concludendo nel senso che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (TAR Lazio, Sez. IV ter, 22 dicembre 2023, n. 19550).

Su tali basi, si è ordinato all’Amministrazione di assegnare 2 punti a coloro che, come parte appellante, sono in possesso della **Laurea magistrale a ciclo unico**, atteso che tale titolo di deve essere considerato diversamente rispetto a un titolo accademico scaturiente da un percorso di durata triennale.

A ciò si aggiunga, poi, che l’arbitrarietà dell’operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la precedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli *post-lauream*, sulla base dei criteri di seguito riportati:

- “- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”.

Ebbene, se l’Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli accademici *post-lauream*, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della peculiarità di ciascun titolo, non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale (peraltro di durata quinquennale).

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici post-lauream, pur senza prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti, ha chiarito più volte che *“la stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi”* (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

4. – Sull’interesse di parte appellante e sulla prova di resistenza.

Come dimostrato in precedenza, parte appellante è lesa dall’attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo pari a 25,75, inferiore a quello che avrebbe dovuto legittimamente conseguire laddove fosse stato correttamente valutato il titolo di laurea in suo possesso e le fosse stato somministrato un questionario senza scervo da quesiti ambigui e/o fuorvianti.

Ciò ha determinato, conseguentemente, un’ingiusta collocazione nella graduatoria alla posizione n. 6202.

E infatti, esaminando distintamente i due succitati piani, si osserva quanto segue:

(i) con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, l’appellante ha diritto al riconoscimento di + 1 punto per il titolo di laurea in suo possesso, con conseguente riconoscimento di complessivi **26,75 punti e collocazione tra le posizioni nn. 3679 e 3925 della graduatoria;**

(ii) relativamente sia alla valutazione dei titoli sia al quesito contestato, dovrebbero essere assegnati all’appellante rispettivamente +1 punto per titoli in suo possesso e + 1 punto per il quesito contestato, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 27,75 e collocazione tra le posizioni nn. 2003 e 2111 della graduatoria.

In entrambi i casi, si evidenzia come la stessa risulterebbe collocata in una posizione decisamente superiore nella graduatoria finale di merito rettificata e avrebbe, pertanto, maggiori chances di conseguire il posto di lavoro ambito a seguito dei successivi scorrimenti della graduatoria degli idonei.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione degli ulteriori 2 punti per i titoli di laurea in suo possesso e per il quesito errato, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria finale rettificata del concorso de quo.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni iuris* è dimostrato dalle considerazioni che precedono.

Per quanto concerne il concorrente requisito del *periculum in mora*, sussistono anche le ragioni di estrema gravità e urgenza che giustificano la richiesta cautelare.

La selezione per cui è causa, infatti, è praticamente giunta al termine, avendo l'Amministrazione approvato la graduatoria finale di merito e avendo già disposto un primo scorrimento in data 17 ottobre u.s.

La Dott.ssa La Barba, a causa dell'errata valutazione dei titoli effettuata dall'Amministrazione, nonché della presenza del quesito errato nella sua prova, è illegittimamente collocata alla posizione n. 6202 della graduatoria e, pertanto, è stata lesa nella fase di assegnazione alla sede lavorativa legittimamente spettante.

Di conseguenza, ove non venissero sospesi gli effetti della sentenza impugnata e adottate tutte le misure idonee a tutelare l'odierna appellante mediante la rettifica in aumento del punteggio conseguito, la stessa non avrebbe la possibilità di essere assegnata alla sede legittimamente spettante, certamente più vicina alla sua terra natia.

* * *

Per i suesposti motivi si conclude affinché codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, previa concessione delle misure cautelari invocate, voglia accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rilevare l'integrità del contraddittorio e annullare i provvedimenti impugnati in primo grado, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica in aumento del punteggio assegnato a parte appellante per il quesito errato e per i titoli (+ 1 punto per la laurea magistrale in Giurisprudenza in suo possesso e + 1 punto per il quesito errato) e alla relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale rettificata del concorso

Con vittoria di spese e di onorari.

Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il contributo unificato è dovuto in misura pari a € 487,50.

Roma, 21 febbraio 2024

Prof. Avv. Diego Vaiano

Avv. Alvise Vergerio di Cesana

Avv. Simona Fell